

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI N. 1 ECOGRAFO PER IL REPARTO DI CHIRURGIA
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO**

TRA

la Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus con sede in Monza (MB), Via Ambrosini, 1 C.F. 02822170961, qui rappresentata da Dott. Flavio Ferrari, in qualità di Amministratore Delegato, d'ora in poi *comodante*

E

la Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario con sede in Sondrio (SO), Via Stelvio, 25 Partita IVA 00988090148, qui rappresentata da Giuseppina Panizzoli, in qualità di Direttore Generale, d'ora in poi *comodatario*.

PREMESSO CHE

-gli artt. 1803 e ss. del Codice Civile disciplinano la materia in oggetto;

-i dispositivi concessi in comodato d'uso gratuito dalla Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus sono i seguenti:

- a) ecografo 9-DIA, E-CUBE 9 IMANDO VERSION Premium multi-purpose (tipologia del dispositivo medico, modello, marca, indicazioni del produttore)
- b) (numero di matricola)
- c) (eventuali altre informazioni necessarie per l'individuazione del dispositivo medico)
- d) PB-SC1-6, 1-6 MHz Single Crystal Convex Transducer; PB-L3-12H, 3-12 MHz High density Linear Transducer; OP-DCM-9, DICOM. 3.0 Connectivity/DICOM Modality Worklist; stampante b/n Sony mod. UP-D898MD, PE-BRA-BW 9 (Rear). (eventuali utensili ed altri beni strumentali);

-il luogo di utilizzazione dei sopracitati dispositivi è la U.O.C. Chirurgia, Presidio Ospedaliero di Sondrio, ASST Valtellina e Alto Lario;

-il comodato d'uso gratuito ha una durata di due anni che decorre dalla data di avvenuta messa in funzione del dispositivo medico e formazione del personale addetto all'utilizzo del dispositivo in questione;

-la stima di valore del dispositivo medico è pari a euro 57, 500 più IVA (*indicare il valore complessivo ai fini della responsabilità per perdita nonché ai fini assicurativi*);

Con il presente contratto, il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, il dispositivo medico e gli eventuali utensili ed altri beni strumentali, sopra elencati. (e complessivamente denominati, nel presente contratto, come il *dispositivo medico*), secondo le disposizioni contrattuali di seguito previste.

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO DI COMODATO DI DISPOSITIVO MEDICO.

Art.1

Disponibilità del dispositivo medico e stato di conservazione, manutenzione ed efficienza

Il comodante garantisce di avere la legittima piena disponibilità del dispositivo medico, in quanto (es. proprietario, utilizzatore in leasing autorizzato alla sublocazione, ecc.), e che lo stesso è libero da qualsiasi peso, vincolo o sequestro.

In sede di consegna del dispositivo medico il comodatario rilascia la dichiarazione in cui attesta di aver esaminato il bene concesso in comodato e di averlo trovato in perfetto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento, conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza, efficiente ed idoneo all'uso sotto indicato; attesta altresì, che il dispositivo medico è munito di marcatura CE, in conformità alla legislazione di recepimento della Direttiva 93/42/CE e ss.mm.ii, corredato dal manuale d'uso.

Art.2

Utilizzo del dispositivo medico

Il comodatario si servirà del dispositivo medico sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo (destinazione dell'uso della cosa), impegnandosi a non destinare detto dispositivo medico a scopi differenti.

Art.3

Luogo di utilizzo del dispositivo medico

Il dispositivo medico deve essere utilizzato esclusivamente nel luogo concordato. Non può essere rimosso ed installato in altro luogo se non a seguito di preventiva autorizzazione scritta del comodante.

Art.4

Spese per l'uso del dispositivo medico

Il comodante sostiene tutte le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e correttiva del dispositivo medico, compresi i danni accidentali.

Art.5

Obblighi del comodatario

Il comodante è tenuto a custodire e conservare il dispositivo medico in modo da garantire la piena efficienza esistente al momento della consegna del bene, consentendo al comodante di fare ispezionare il dispositivo medico stesso, in qualsiasi momento, da personale di fiducia.

Il comodatario si impegna al pieno rispetto delle norme antinfortunistica nell'uso del bene, ed assume la responsabilità del corretto posizionamento e dell'allacciamento alla rete di alimentazione elettrica, e del rispetto delle relative indicazioni contenute nel manuale d'uso.

Il comodatario è tenuto a rispettare il libretto d'uso e di manutenzione del dispositivo medico, che viene consegnato unitamente al bene, oltre a copia della dichiarazione di conformità. E' fatto, altresì, espresso divieto di apportare modifiche in particolare ai sistemi di sicurezza.

Il comodante dichiara che, ai fini della sicurezza, il dispositivo medico è in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza e conforme ai requisiti di sicurezza vigenti; il comodatario comunicherà al comodante, preliminarmente alla presa in possesso del dispositivo medico, i nominativi del proprio personale che utilizzeranno i mezzi stessi, il quale verrà formato dal comodante all'utilizzo efficace e sicuro del bene che ne attesterà, con specifica documentazione, la loro effettiva formazione (*oppure*: la loro abilitazione

all'uso) ai fini e per gli effetti dell'art. 72 del D.Lgs. n. 81/2008.¹

Il comodatario risponde del perimento o del deterioramento dei beni in consegna. Vanno comunque rispettate le indicazioni sulla manutenzione contenute nel manuale d'uso (*se dispositivo medico marcato CE*).^{2 3}

Art.6 **Durata**

Il comodato decorre dalla data di avvenuta messa in funzione del dispositivo medico e formazione del personale addetto all'utilizzo del dispositivo in questione ed ha durata di due anni, come indicato nelle premesse.

Art.7 **Restituzione del dispositivo medico**

Il dispositivo medico comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

Il dispositivo medici dovrà essere restituito tramite ritiro in loco dal comodante.

Art.8 **Divieto di subcomodato e di cessione a terzi**

Il comodatario non potrà, senza il consenso scritto del comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Art.9 **Disciplina del contratto**

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è previsto nel presente contratto, le parti si rimettono alle nome degli articoli 1803-1812 del Codice civile.

Art.10 **Risoluzione controversie**

Le parti sin d'ora stabiliscono che competente a decidere delle relative controversie sarà esclusivamente il Foro di Sondrio.

Art.11 **Spese**

Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie sono a carico del comodante.

Art.12

¹ In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'art. 72 del D.Lgs. n. 81 del 2008 ha introdotto precisi obblighi per chi noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore e per chi ne fa uso. Per i primi, si prevede che siano tenuti ad attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza delle attrezzature. A propria volta, chi le acquisirà in uso dovrà comunicare al concedente i nominativi del personale che andrà ad utilizzare in concreto le attrezzature, attestandone anche la loro formazione (od abilitazione per quelle attrezzature per le quali viene ad essere espressamente richiesta ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008); tutto ciò dovrà avvenire mediante specifica dichiarazione che il concedente sarà tenuto ad acquisire e conservare agli atti per l'intera durata del noleggio o della concessione in uso delle attrezzature in questione. Nel caso in cui l'La violazione agli obblighi sopra descritti comporterà a carico dei trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da 822 a 2959,20 euro.

² Anche per i dispositivi medico non marcati CE ora è necessario consegnare copia delle istruzioni d'uso.

³ Per le macchine soggette ad obbligo di visita periodica obbligatoria, è necessario regolare a chi spetta l'onere di effettuare tale verifica.

Codice di Comportamento aziendale

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di Comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.asst-val.it , www.cpaonlus.org) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse al contratto di comodato in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in esse contenute.

La violazione dei principi enunciati nei suddetti codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Letto, confermato e sottoscritto in, il

Comodante

Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus
Amministratore Delegato
Dott. Flavio Ferrari

Comodatario

Il Direttore Generale
Giuseppina Panizzoli

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile il comodatario espressamente approva le seguenti clausole: art. 5 (obblighi del comodatario), art. 8 (divieto di subcomodato e di cessione a terzi), art. 10 (risoluzione controversie).

Firma del comodatario _____